

R.P.U. 220-1/2026

SENTENZA 617/2026
REPERTORIO 664/2026
LIQUIDAZIONE 65/2026
CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Giorgio Jachia Presidente
- dott.ssa Daniela Cavaliere Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti della ASD AREA SPORTING CLUB (C.F. 97545570588), con sede in VIA DELLA MENDOLA 288, ROMA.

Letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato in data 09/02/2026 dalla _____,
_____ ed elettivamente domiciliata presso il
suo domicilio digitale, giusta procura in calce al predetto ricorso;

udita la relazione del giudice relatore ed esaminata la documentazione in atti;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII;

dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti (notificazione perfezionatasi in data 30/03/2026);

rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 20/05/2026 dinanzi al giudice relatore delegato all'audizione delle parti, udienza nella quale la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della debitrice;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), essendo il centro degli interessi principali di del debitore (avuto riguardo, ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCII, alla sede effettiva dell'attività esercitata) sito in Roma da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;

dato atto che risulta rispettato il disposto dell'art. 40, co. 2, CCII (anch'esso applicabile al presente procedimento, in quanto compatibile, per richiamo ad opera dell'art. 270, co. 5, CCII), poiché il ricorso reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;



rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento del debitore ex art. 268, co. 1, CCII, avuto riguardo alla definizione di cui all'art. 2, lett. c), CCII (v. Trib. S. Maria Capua Vetere 11 maggio 2023), essendo la debitrice un'associazione sportiva dilettantistica, e versando la stessa in stato di insolvenza in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (v. Trib. Genova 17 agosto 2022), come emerge dall'importo del risalente debito verso la ricorrente e dall'esposizione per somme non esigue nei confronti dell'INPS (v. l'informativa in atti);

ritenuto che, anche a voler ipotizzare che la debitrice svolga attività commerciale (e sia quindi astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale: v. sul tema Cass. 21145/2020), dovrebbe ugualmente procedersi all'apertura della liquidazione controllata, dovendo ritenersi provato – sia pure in via presuntiva – il possesso congiunto in capo alla stessa dei requisiti dimensionali dell'impresa minore;

dato atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall'art. 268, co. 2, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'analogha soglia fissata per la dichiarazione di fallimento dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 1441/2025, Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011);

precisato che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni della debitrice, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024);

precisato che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'associazione non produce – in base all'art. 256, co. 1, CCII, richiamato dall'art. 270, co. 1, CCII nei limiti di compatibilità – l'apertura della medesima procedura anche nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione (v. in argomento Cass. 23896/2023);

precisato altresì che: a) il compenso del liquidatore sarà liquidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al termine della procedura, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024); b) sebbene l'art. 273 CCII non preveda un termine entro il quale il liquidatore deve predisporre e inviare a tutti i creditori il progetto di stato passivo, si ritiene di dover indicare tale termine in trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande come fissato con la presente sentenza; c) il liquidatore, in prossimità della scadenza del termine di tre anni dall'apertura della procedura, ovvero in allegato all'istanza di chiusura della procedura se anteriore, depositerà una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,



DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della ASD AREA SPORTING CLUB (C.F. 97545570588), con sede in VIA DELLA MENDOLA 288, ROMA;

NOMINA

giudice delegato il dott. Alessandro Nastri;

NOMINA

liquidatore l'avv. Francesca Carpentieri, invitandolo a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina – la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1 d.lgs. 159/2011;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei propri creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine **sino al 05/10/2026** (salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII; e salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

INDICA

in trenta giorni il termine entro il quale, una volta scaduto il suindicato termine per la presentazione delle domande, il liquidatore dovrà comunicare agli interessati il progetto di stato passivo a norma dell'art. 273, co. 1, CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale;

ORDINA

che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore – la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti;

DISPONE

che il liquidatore:

- a) depositi – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza – l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- b) completi – entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art.



213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.

Il giudice estensore
(*dott. Alessandro Nastri*)

Il Presidente
(*dott. Giorgio Jachia*)

